



Comune di Civitella San Paolo

(Città metropolitana di Roma Capitale)

ORDINANZA N. 8/2023

OGGETTO: DIVIETO USO IMPROPRIO FORNITURA IDRICA POTABILE

IL SINDACO

VISTA la necessità di contenere il consumo di acqua potabile per usi diversi da quelli domestici, al fine di limitare possibili disagi ai cittadini durante il periodo estivo;

RITENUTO di dover contrastare con assoluta decisione ogni possibile spreco anche nei punti di approvvigionamento comunale, rispetto alle prioritarie esigenze d'igiene, d'uso e di servizio domestico;

CONSIDERATO che si rende necessaria una limitazione del consumo di acqua potabile per far fronte alle emergenze idriche;

CONSIDERATA la necessità di prevenire i gravi inconvenienti, derivanti dalla scarsa disponibilità di risorse idriche, in particolare nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre;

CONSIDERATO che un corretto uso delle risorse naturali sia attualmente una necessità primaria e rappresenti un obbligo anche morale nei confronti delle generazioni future e ritenendo che l'acqua, risorsa essenziale per la vita, debba essere salvaguardata da possibili sprechi;

RITENUTO, quindi, di dover provvedere in merito, regolamentando il consumo di acqua potabile per uso extra-domestico, nel periodo estivo;

VISTO l'art 50 del D. Lgs 267/2000 in materia dei poteri e delle prerogative sindacali in ambito di eventi ed interventi indifferibili ed urgenti a tutela dell'interesse e dell'incolumità pubblica;

VISTO l'art. 7/bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i., in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni e dei regolamenti comunali e provinciali e delle ordinanze sindacali;

ORDINA

Il divieto assoluto dell'utilizzo di acqua potabile proveniente dalla rete di distribuzione comunale nei seguenti casi:

- ï Per irrigazione o simili di orti e giardini;
- ï Per riempimento di ogni tipo di piscina mobile o da giardino;
- ï Per lavaggio di automobili, cicli e motocicli;
- ï Per qualunque uso ludico o che non sia quello del servizio personale.

ORDINA

- ï Altresì, che i prelievi di acqua dalla rete idrica siano consentiti esclusivamente per usi domestici, ovvero per tutte le attività regolarmente autorizzate, le quali necessitano dell'uso di acqua potabile;
- ï sono esclusi dal presente atto i servizi pubblici di igiene urbana;
- ï sono revocati tutti i provvedimenti in contrasto con la presente disposizione.
- ï alla violazione dei divieti posti con il presente atto, si applicherà una **sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00**, ai sensi dell'art. 7/bis del D. Lgs 267/2000;

La Polizia Locale e la Forza Pubblica sono incaricati del controllo dell'esecuzione della presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammissibile il ricorso al T.A.R. del Lazio, sez. Roma entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla notificazione o piena conoscenza o conoscibilità del presente provvedimento.

La mancata ottemperanza alle disposizioni della presente comporterà la violazione dell'art. 650 del Codice Penale.

Si dispone che copia della presente venga trasmessa per quanto di competenza:

- ï Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli
- ï All'Ufficio di Polizia Locale
- ï Al Comando Stazione Carabinieri di Fiano Romano

Si dispone, inoltre, la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio Elettronico del portale istituzionale del comune di Civitella San Paolo, e l'affissione di manifesti riportanti la presente nelle principali vie e luoghi di aggregazione del Comune di Civitella San Paolo

IL SINDACO
F.to Giuseppe Cappetta